REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rosamaria Pugliese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 399 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2019 e vertente

TRA

TARANTO PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonio Pinto, giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore -

E

SO.G.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Godino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta –

Oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione di fermo amministrativo.

Conclusioni delle parti: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore indicato in epigrafe conveniva in giudizio la SO.G.E.T. s.p.a. al fine di ottenere l'annullamento del preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2016/0000279185 del 21.7.2016, l'accertamento negativo del credito, la condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 5.200,00, oltre accessori, e la revoca e/o modifica dell'ordinanza del 17.6.2016, con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, nella parte relativa alla condanna alle spese, con vittoria di competenze di lite.

A sostegno della domanda l'attore, evidenziando di avere richiesto con ricorso iscritto al R.G. n. 2343/2016 la sospensione dell'esecuzione, rigettata con ordinanza del 17.6.2016, denunciava la carenza in capo alla società convenuta del potere di riscossione coattiva e di emissione dell'ingiunzione fiscale, posta a fondamento dell'atto opposto, mai notificata al debitore e nulla anche per la mancata apposizione del visto di esecutorietà, la prescrizione dei crediti e la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste in pagamento; assumeva, inoltre, di avere subito dalla condotta della società convenuta il danno non patrimoniale all'onore, alla reputazione ed all'immagine con conseguente peggioramento della qualità della vita.

Si costituiva in giudizio la società convenuta che, eccependo, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere per essere cessato il servizio di riscossione verso l'ente

Firmato Da: PUGLIESE ROSAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b96

creditore, nonché l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Rossano, nel merito contestava gli avversi assunti, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Acquisiti i documenti, la causa, all'udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.

****

In via preliminare, quanto alla questione dell'incompetenza per materia dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di Rossano, deve rilevarsi che l'eccezione è stata proposta dal convenuto che si è costituito in giudizio all'udienza di prima comparizione del 20.9.2017, così decadendo dalla relativa eccezione, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., né la questione è stata tempestivamente rilevata dal Giudice alla stessa udienza, ciò inibendo la pronuncia di incompetenza.

Passando, quindi, al merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Con il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2016/0000279185 del 21.7.2016, notificato il 25.8.2016, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata, riportante il numero identificativo dell'atto e, perciò, ad esso direttamente riconducibile, la SO.G.E.T. s.p.a. ha sollecitato il pagamento della somma di € 1.572,70, pretesa a titolo di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada comminate dalla Polizia municipale del Comune di Corigliano Calabro, oltre accessori e spese.

Secondo le indicazioni contenute nel dettaglio del preavviso di fermo, il credito origina dall'ingiunzione di pagamento n. 210021 dell'1.6.2011 notificata il 21.11.2011, di cui la parte convenuta ha depositato in atti la copia corredata dell'avviso di ricevimento della raccomandata, riconducibile all'ingiunzione, di cui è riportato il numero identificativo, comprovante l'avvenuta consegna del plico al destinatario, odierno attore, in data 21.11.2011.

Ciò evidenzia l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Né in contrario rileva il disconoscimento della conformità all'originale operato dall'attore all'udienza del 20.9.2017, nel corso della quale la parte convenuta si è costituita in giudizio, e ribadito alla successiva udienza del 19.10.2017, poiché privo della specificità richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sua efficacia, essendosi l'attore limitato a disconoscere "*la conformità all'originale della documentazione prodotta in semplice copia*" senza, tuttavia, indicare le parti degli atti non conformi e le ragioni di tale convinzione.

Ed invero, "*La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.*" (Cass. n. 27633/2018).

Infondata appare anche la doglianza relativa alla carenza di potere della SO.G.E.T. s.p.a. ad occuparsi della riscossione coattiva dei crediti del Comune di Corigliano Calabro in ragione della scadenza del contratto di affidamento in concessione, prorogato illegittimamente, a dire dell'attore, per le sanzioni interdittive comminate dal Tribunale di Taranto con la sentenza n.

Firmato Da: PUGLIESE ROSAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b96

806/2014 del 12.5.2014, nonché dell'illegittima applicazione alla detta proroga dell'art. 7 co. 6 lett. gg-*ter* d.l. n. 70/2011 e dell'art. 1 co. 684-688 l. n. 190/2014, applicabili soltanto alla Equitalia s.p.a.

Ebbene, quanto al primo profilo, deve rilevarsi che l'attore non ha negato la preesistenza di un contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva tra la società convenuta e l'ente creditore, anzi, l'ha ammessa, così come ha ammesso l'intervento della proroga, giusta delibera di Giunta n. 253 del 23.12.2014, di cui, tuttavia, ha allegato l'illegittimità per le misure interdittive adottate, *medio tempore*, nei confronti della società.

Ora, se è vero che risulta in atti uno stralcio della sentenza n. 806/2014 del 12.5.2014, con cui il Tribunale di Taranto, sezione penale, ha applicato alla SO.G.E.T. s.p.a. le sanzioni di interdizione dall'esercizio dell'attività e di divieto di contrattare con la p.a. per la durata di un anno, è anche vero che l'attore non ne ha né allegato né provato l'irrevocabilità, che sola consente l'esecuzione delle sanzioni anche amministrative inflitte.

Pertanto, non si ha prova che la proroga del contratto di affidamento in concessione sia intervenuta nel periodo di esecuzione delle predette sanzioni e, quindi, che il preavviso di fermo sia stato emesso in carenza di potere.

Quanto, invece, al secondo profilo, le norme invocate (art. 7 co. 6 – *rectius* 2 – d.l. n. 70/2011 e art. 1 co. 684 – 688 l. n. 190/2014) non sono applicabili al caso di specie, poiché non ancora in vigore al momento della disposta proroga.

Parimenti infondata appare la doglianza relativa alla riserva esclusivamente agli enti pubblici e non anche ai concessionari del potere di emettere ingiunzione fiscale.

Al riguardo, la Suprema Corte ha espresso il principio contrario a quanto sostenuto dall'attore, chiarendo che "*Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 44 del 1997, essendo tale affidamento consentito dall'art. 4, comma 2 sexies, del d.l. n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata.*" (Cass. n. 22710/2017; conf. Cass. n. 8039/2019).

Quanto, invece, all'eccepita nullità dell'ingiunzione fiscale, perché priva del visto di esecutorietà, è appena il caso di evidenziare che l'art. 2 R.D. n. 639/1910, che prevedeva che l'ingiunzione fiscale venisse "*vidimata e resa esecutoria dal pretore*", è stato tacitamente abrogato dall'art. 229 d.lgs. n. 51/1998, che ha soppresso il potere del pretore di dichiarare esecutivi gli atti emanati da autorità amministrative, rendendo, così, esecutivi di diritto gli atti per i quali era previsto l'intervento del pretore, quale l'ingiunzione fiscale da qualunque soggetto, pubblico o privato, emesso.

Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "*la mancanza del visto [pretorile] non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre*

Firmato Da: PUGLIESE ROSAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b96

che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto [pretorile] rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione" (Cass. n. 19195/2006).

Tanto rende infondata la relativa censura.

Infondata appare anche l'eccezione di prescrizione del credito, atteso che il relativo termine quinquennale, trattandosi di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada commesse nel 2008, è stato efficacemente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, risalente al 21.11.2011, e, quindi, dalla notifica del preavviso di fermo in questa sede impugnato, risalente al 25.8.2016.

Infine, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle somme aggiuntive pure richieste in pagamento non è idonea ad inficiare la validità dell'atto e dell'intimazione di pagamento ivi contenuta, atteso che la predeterminazione per legge dei criteri di calcolo delle maggiorazioni dovute per il ritardo nel versamento (interessi, aggi, spese di notifica) e la precedente notifica dell'ingiunzione fiscale, indicante più dettagliatamente gli importi dovuti ed esattamente riportati nel preavviso di fermo, consentono al debitore di verificare la correttezza dei calcoli e, quindi, di svolgere compiute difese.

Quanto esposto evidenzia l'infondatezza della domanda, che, pertanto, deve essere rigettata.

Da ciò consegue il rigetto anche della domanda risarcitoria che sull'illegittimità del preavviso di fermo è stata basata.

A tanto non osta la cessazione alla data del 31.12.2016 del rapporto di concessione della società convenuta con l'ente creditore, come allegato dalla stessa convenuta, atteso che tale cessazione non travolge l'efficacia e la validità degli atti già emessi né determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'atto emanato in data anteriore alla cessazione, che, pertanto, mantenendosi valido ed efficace, sostiene l'interesse delle parti alla decisione.

Quanto all'ulteriore domanda di revoca e/o modifica dell'ordinanza del 17.12.2016 (con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva) nella parte in cui l'attore è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, deve osservarsi quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità ha, più volte, chiarito che "*Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata*" (Cass. n. 22018/2017), trattandosi, piuttosto, di un atto pre-esecutivo finalizzato a sollecitare l'adempimento del debitore.

In conseguenza, l'opposizione avverso detto atto ha "*natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria*" (Cass. n. 28528/2018) e non di opposizione all'esecuzione.

Pertanto, erroneamente l'attore ha intitolato il ricorso del 31.8.2016, iscritto al R.G. n. 2343/2016, come "*ricorso in opposizione ex artt. 615 e ss. c.p.c. con istanza di sospensione*", indirizzandolo a questo Tribunale, sezione esecuzioni mobiliari, e chiedendo, tra l'altro, la sospensione della procedura esecutiva che, in assenza di atto di pignoramento, deve intendersi non ancora avviata.

Firmato Da: PUGLIESE ROSAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b96

Ad ogni buon conto, l'ordinanza del 17.12.2016, con cui detto procedimento è stato definito con il rigetto dell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito *ex* artt. 616 e 618 co. 2 c.p.c. (a cui l'attore ha provveduto instaurando il presente giudizio) e la regolamentazione delle spese di giudizio, è censurabile solo in sede di reclamo, che non risulta essere stato proposto.

Pertanto, inammissibile appare, in questa sede, la domanda di modifica e revoca della stessa.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, escludendo i compensi previsti per la fase istruttoria, non essendo stata svolta la relativa attività, e decurtando i valori medi nella misura del 40% per l'esiguo valore della controversia.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione in favore della parte convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 972,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Castrovillari, 5.7.2019

Il Giudice
Dott.ssa Rosamaria Pugliese

Firmato Da: PUGLIESE ROSAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 162b96